

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO** e **MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1976

Modifica della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone vuole essere un correttivo della situazione di squilibrio determinatasi tra il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

Questa legge, infatti, attribuisce alle varie categorie del personale del Corpo particolari benefici, concretantisi nell'avanzamento al grado superiore, col verificarsi di determinate condizioni.

Esclude, però, in tali casi, la possibilità, per il personale che ne abbia fruito, di beneficiare del vantaggio della pensione commisurata al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento a riposo, vantaggio attribuito dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, esteso successivamente agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato con legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Tale esclusione, espressamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, e dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, nega ai non molti, in atto, appartenenti al Corpo, che nelle file delle Forze armate dello Stato o nelle formazioni partigiane parteciparono alla seconda guerra mondiale, l'attribuzione del giusto riconoscimento del loro sacrificio e della loro attività, riconoscimento che lo Stato ha ritenuto legittimo e doveroso concedere ai combattenti di tale guerra, e cioè la possibilità, come detto, di ottenere la pensione del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della collocazione in quiescenza.

Per correggere tale situazione appare evidente l'opportunità di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 5 e l'articolo 9 della citata legge n. 496 del 1974.

Tale soppressione non solo reintegrerebbe in pieno il pensiero del legislatore che, con la legge in favore dei combattenti, intese

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attribuire agli stessi un beneficio in aggiunta agli altri eventualmente concessi da altre leggi; ma rappresenterebbe un riconoscimento — sia pure tardivo e concesso solo all'atto del collocamento in quiescenza — dato al personale in parola come compensazione dell'eccessiva lentezza nella progres-

sione di carriera alla quale, non certo per loro demerito, dovettero sottostare, al contrario dei giovani da pochi anni entrati nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i quali, per virtù delle leggi che ora la disciplinano, hanno prospettive molto più rapide di avanzamento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 5 e l'articolo 9 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I benefici previsti dalla citata legge si aggiungono a quelli già concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, estesi al personale militare con legge 9 ottobre 1971, n. 824.